

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE COMUNE / REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE "PARPAGLIONA".

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE COMUNE / REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE "PARPAGLIONA".

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Ing. Novaresi (2 pagine)
Convenzione (16 pagine)
Foglio Pareri (1 pagina)

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione Comune/Regione Lombardia per l'attuazione del Contratto di Quartiere "Parpagliona".

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Settore Urbanistica in data 22 ottobre 2009, che si intende parte integrante della presente Deliberazione;
- Richiamata la Deliberazione di G. C. n. 91 del 03/04/2009 con la quale sono state approvate le integrazioni alla proposta di Contratto di Quartiere "Parpagliona";
- Richiamata la Deliberazione di G. C. n. 270 del 22/09/2009 con la quale sono stati approvati lo schema di Atto Costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo ed il Regolamento di Mandato;
- Preso atto che in data 25/09/2009 sono stati sottoscritti dai componenti il partenariato del Contratto di Quartiere "Parpagliona" l'Atto Costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo ed il Regolamento di Mandato;
- Visto lo schema di "Convenzione per l'attuazione del Contratto di Quartiere Parpagliona in Sesto San Giovanni" redatto dalla Regione Lombardia e allegato alla presente
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio pareri allegato;
- Richiamato l'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

DELIBERA

- 1) approvare lo schema di "Convenzione per l'attuazione del Contratto di quartiere Parpagliona in Sesto San Giovanni redatto dalla Regione Lombardia;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

Nel mese di maggio 2008 Regione Lombardia ha pubblicato il bando per la presentazione di proposte progettuali riferite al 2° Programma Regionale Contratti di Quartiere, stabilendo il termine per la consegna dei progetti entro settembre 2008.

Successivamente, con decreto Dirigenziale n. 15146 del 16/12/2008, è stata approvata la graduatoria dei progetti finanziabili ammessi alla fase di negoziazione, la cui durata è fissata dal bando in 120 giorni. Il Comune di Sesto San Giovanni, che ha partecipato al bando con il progetto di riqualificazione del Quartiere "Parpagliona", è risultato fra i 7 Comuni ammessi alla fase negoziale, che ha avuto inizio a febbraio 2009; la negoziazione con Regione Lombardia ha visto la conclusione della prima fase ad aprile 2009, con l'approvazione con Deliberazione di G. C. in data 03/04/09 n. 91 delle integrazioni alla proposta di Contratto di Quartiere "Parpagliona" e degli allegati progetti preliminari di opere/azioni, fra quelli compresi nella proposta presentata in fase concorsuale, che si è ritenuto di confermare.

Successivamente si è provveduto al trasferimento delle informazioni relative al Contratto di Quartiere, contenute nei documenti già approvati, nella Scheda Identificativa del Contratto, redatta mediante l'uso di apposito programma informatico prodotto dalla Regione Lombardia; il trasferimento dei dati si è concluso nel mese di luglio 2009 e, di conseguenza, con nota in data 31/07/2009, prot. U1.2009.001.749, la Regione Lombardia ha comunicato che la fase negoziale relativa alla proposta presentata dal partenariato avente come capofila il Comune di Sesto San Giovanni si è conclusa con esito positivo, invitando altresì i partners ad ottemperare agli obblighi già assunti in fase concorsuale in merito alla costituzione di Associazione Temporanea di Scopo. L'avvio della fase di attuazione dei Contratti di Quartiere ammessi a finanziamento, comporta infatti la sottoscrizione del

documento costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo e del Regolamento di Mandato, quali parti integranti e sostanziali della Convenzione per l'attuazione del Contratto di Quartiere, così come accaduto per il precedente Contratto di Quartiere "Parco delle Torri", per il quale alla conclusione della fase istruttoria ha fatto seguito la sottoscrizione del Protocollo Tecnico di Attuazione, quale parte integrante dell'Accordo Quadro fra Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni, approvato con Deliberazione di G. C. n. 90 del 22/03/2005 e sottoscritto il 31/05/05.

Lo schema di documento costitutivo di ATS e il Regolamento di Mandato sono stati approvati con Deliberazione di G. C. n. 270 del 22/09/09 e successivamente sottoscritti dai componenti il partenariato in data 25/09/09 e consegnati in Regione; Regione Lombardia ha quindi trasmesso lo schema definitivo di Convenzione che dovrà essere approvato e sottoscritto dal Comune di Sesto San Giovanni, come capofila del partenariato, a conclusione della fase di istruttoria del Contratto di Quartiere Parpagliona e per l'avvio della fase attuativa.

A fronte di quanto sopra si invita la Giunta Comunale a:

1. approvare lo schema definitivo della Convenzione per l'attuazione del Contratto di quartiere Parpagliona in Sesto San Giovanni, allegato alla presente.

Sesto San Giovanni, 22 settembre 2009

Il Direttore Settore Urbanistica
Dott. Ing. Gianmauro Novaresi

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE PAPPAGLIONA IN SESTO SAN GIOVANNI

TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, Via Fabio Filzi, 22, C.F. 80050050154, P. I.V.A. 12874720159, qui rappresentata da PAOLO ANDREA BONESCHI, Dirigente Struttura Attuazione Programmi, U.O. Politiche e interventi per la casa, D.G. Casa e Opere pubbliche (direzione capofila);

E

Comune di Sesto San Giovanni, con sede in Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20, C.F. 02253930156, P. I.V.A. 00732210968, in qualità di capofila di Associazione Temporanea di Scopo (in seguito ATS), qui rappresentato da GIANMAURO NOVARESI, Direttore del Settore Urbanistica del Comune (ente capofila)

PREMESSO CHE

1. il Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009 (PRERP) approvato con deliberazione di Consiglio Regionale 5 dicembre 2006, n. VIII/272 prevede una misura di intervento denominata "Strumenti: dai nuovi bandi ai meccanismi negoziali - *I Contratti di Quartiere*";
2. con DGR n. VIII/4933 del 15 giugno 2007, in attuazione di tale misura del PRERP, sono stati approvati i criteri generali per l'attuazione del 2^a *Programma Regionale Contratti di Quartiere* e per l'avvio della fase esplorativa;
3. con DGR n. VIII/6960 del 2 aprile 2008 sono stati approvati i criteri per la predisposizione dell'Invito a presentare proposte per la partecipazione al 2° *Programma Regionale Contratti di Quartiere*;
4. con decreto dirigenziale n. 4448, del 5 maggio 2008 - modificato dai decreti n. 5127 del 20 maggio 2008 e n. 7548 del 10 luglio 2008 - è stato emanato l'Invito a presentare proposte per la partecipazione alla fase concorsuale del Programma, che prevedeva la selezione delle stesse per l'ammissione alla successiva fase negoziale al fine di redigere i contenuti di ciascun Contratto di Quartiere e le somme da allocarvi;
5. con decreto dirigenziale n. 15146 del 16 dicembre 2008 è stata approvata la graduatoria delle proposte pervenute e sono state individuati i partenariati da ammettere alla

successiva fase negoziale, tra i quali quello con ente capofila il Comune di SESTO SAN GIOVANNI per il quartiere denominato PARPAGLIONA;

6. con DGR n. VIII/9203 del 30 marzo 2009 è stato approvato il secondo Programma Annuale del PRERP 2007-2009 che prevede per l'anno 2009 un incremento di risorse da destinare al 2° Programma regionale Contratti di quartiere pari ad Euro 3.087.129,69;
7. con la DGR di approvazione dello schema della presente convenzione è stato disposto un incremento di risorse pari ad Euro 100.000,00 da destinare alle attività relative all'Asse 2 – Coesione sociale e che pertanto le risorse a disposizione dell'intero programma ammontano a complessivi Euro 66.187.129,69;
8. la negoziazione tra Regione Lombardia e il partenariato, costituito in forma di associazione temporanea di scopo (di seguito ATS) con atto Registro privati N. 5773 del 25.09.2009, avente come Capofila il Comune di SESTO SAN GIOVANNI, cui è stato conferito con il medesimo atto mandato collettivo speciale con rappresentanza, si è conclusa positivamente, e si può quindi procedere alla stipula della presente Convenzione e alla realizzazione del programma;

DATO ATTO CHE

1. Le risorse relative ai cofinanziamenti degli assi di intervento
1.2.1 - Sostenibilità energetica;
1.2.2 - Illuminazione pubblica;
saranno oggetto di successivo e separato Protocollo tecnico, in dipendenza dei diversi iter procedurali di riferimento, da stipularsi tra l'ATS e le Direzione Generale regionale competente in materia.
2. A conclusione della fase negoziale le proposte presentate, relativamente agli assi 4.1 imprese artigiane in forma singola o associata e 4.2 PMI e micro imprese del commercio in forma singola o associata, non individuano spese a carico del Programma che soddisfino le condizioni previste dall'Invito a presentare proposte per la partecipazione alla fase concorsuale del 2° Programma regionale Contratti di Quartiere emanato con D.D.U.O. 5 maggio 2008 n. 4448 e modificato con successivi decreti n. 5127 del 20 maggio 2008 e n. 7548 del 10 luglio 2008.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso la Scheda identificativa del Contratto e il Piano operativo di realizzazione della proposta, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione per patto espresso delle parti.
2. Sono allegati alla presente convenzione i seguenti documenti e ne costituiscono parte integrante:
 - Atto costitutivo dell'ATS;
 - Regolamento di mandato dell'ATS.

Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento e Assi di intervento

1. L'ambito territoriale di riferimento della presente convenzione è il quartiere PARPAGLIONA del Comune di SESTO SAN GIOVANNI, come individuato nella planimetria allegata.
2. Il Contratto di Quartiere prevede un programma di riqualificazione integrata del quartiere urbano degradato, secondo i seguenti assi di intervento:
 - 1.1 - Edilizia residenziale pubblica;

- 2 - Coesione sociale;
- 3 - Sicurezza;
- 4.2 - Rivitalizzazione economica - Commercio
- 5 - Altro.

Articolo 3 - Azioni per la riqualificazione integrata del quartiere

1. Per l'efficace riqualificazione integrata del quartiere, l'ATS con capofila il Comune di SESTO SAN GIOVANNI si impegna a realizzare le seguenti azioni, suddivise tra opere e attività, articolate secondo diversi assi di intervento, come descritte nelle seguenti tabelle:

OPERE (edilizie e/o infrastrutturali, ERP e/o non ERP)

Asse di riferimento	Opera (Tipologia di intervento)	Partner attuatore	N. alloggi	Canone (sociale/moderato/locazione temporanea)
1.1 - ERP	Id. 1 (stabile 9) Recupero a fini abitativi dei sottotetti e realizzazione nuovi ascensori. Via Catania, 40	ALER MILANO	6	MODERATO
1.1 - ERP	Id. 6 (stabile 10) Recupero a fini abitativi dei sottotetti e realizzazione nuovi ascensori. Via Catania, 40	ALER MILANO	6	MODERATO
1.1 - ERP	Id. 7 (stabile 11) Recupero a fini abitativi dei sottotetti e realizzazione nuovi ascensori. Via Catania, 40	ALER MILANO	12	MODERATO
1.1 - ERP	Id. 8 (stabile 7) Recupero a fini abitativi dei sottotetti e realizzazione nuovi ascensori. Via Catania, 50	ALER MILANO	9	MODERATO
1.1 - ERP	Id. 9 (stabile 12) Recupero a fini abitativi dei sottotetti e realizzazione nuovi ascensori. Via Catania, 50	ALER MILANO	9	MODERATO
1.1 - ERP	Id. 10 (stabile 1) Recupero a fini abitativi dei sottotetti e realizzazione nuovi ascensori. Via Catania, 90	ALER MILANO	12	MODERATO

1.1 - ERP	Id. 11 (stabile 2) Recupero a fini abitativi dei sottotetti e realizzazione nuovi ascensori. Via Catania, 90	ALER MILANO	6	MODERATO
1.1 - ERP	Id. 12 (stabile 6) Sostituzione edilizia immobile ERP. Via Catania 126	ALER MILANO	46	SOCIALE
3 - Sicurezza	Id. 22 Adeguamento illuminazione pubblica e formazione sistema di videosorveglianza	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	-	-
4.2 - Rivitalizzazione economica - Commercio	Id. 23 Realizzazione di punti di fornitura delle utenze - Adeguamento area mercatale	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	-	-
5 - Altro	Id. 24 Opere di ristrutturazione Scuola Media Calamandrei	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	-	-
5 - Altro	Id. 25 Opere di manutenzione straordinaria edifici ad uso scolastico (Scuola elementare Marzabotto e materna Savona)	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	-	-

ATTIVITA'

Asse di riferimento	Attività (Progetto)	Partner attuatore
2 - Coesione sociale	Id. 13 Sostegno giovanile contro l'abbandono scolastico - Quartiere educativo	ASSOCIAZIONE "CENTRO EDUCATIVO POPOLARE PAULO FREIRE"
2 - Coesione sociale	Id. 16 Servizio di ascolto e tutoring adolescenziale - Progetto Think Point	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2 - Coesione sociale	Id. 17 Servizio di ascolto e sostegno per la fascia adulta - Progetto Nearby	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

2 - Coesione sociale	Id. 18 Laboratori di attività a favore della popolazione minorile e giovanile - Progetto Express Yourself	LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2 - Coesione sociale	Id. 19 Laboratori dell'identità e del verde autogestito	CS&L CONSORZIO SOCIALE SCARL
3 - Sicurezza	Id. 23 Apertura dello "Sportello per la mediazione dei conflitti" e del laboratorio di Quartiere. Contratto di Città - Costruire Sicurezza	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

3. Costituiscono parte integrante della presente convenzione i documenti agli atti, di seguito elencati, relativi alla proposta presentata dall'ATS promotrice:

- Piano operativo di realizzazione della proposta, comprensivo di:
 - progetto preliminare degli interventi edilizi previsti (sia ERP che non ERP), redatto ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 18 del DPR 554/1999;
 - relazione descrittiva delle modalità di assegnazione degli alloggi di ERP previsti dal progetto, individuata in relazione all'effettiva domanda abitativa dell'ambito territoriale oggetto di CdQ e finalizzata all'integrazione sociale dell'utenza, secondo le opportunità previste dall'art. 3, commi 51 quater e 51 quinquies della L.R. 1/2000 e sue succ. modifiche, e dall'art. 31, comma 12, del Regolamento regionale 1/2004;
 - piano di mobilità (ove la proposta preveda interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione di alloggi con presenza di inquilini);
 - piano dettagliato di sgombero degli eventuali alloggi abusivamente occupati;
 - piano economico finanziario complessivo.
- Scheda identificativa del Contratto, prodotta attraverso l'applicativo informatico disponibile sul sito www.centroservizioopp.regione.lombardia.it, aggiornata alla data di stipula della presente convenzione, comprensiva di:
 - dati e caratteristiche generali della proposta;
 - quadri economici delle azioni (opere o attività) previste per tutti gli assi intervento;
 - cronoprogramma delle azioni (opere o attività) previste per tutti gli assi intervento (almeno una azione deve essere avviata entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione);
 - riepilogo complessivo delle risorse necessarie per l'attuazione di tutte le azioni previste dal Contratto;
 - andamento previsionale della spesa su base almeno semestrale relativo alle singole opere/attività previste per tutti gli assi attivati (rappresenta il valore del lavoro programmato espresso in termini di budget).

4. Le modalità di attuazione delle azioni previste dalla presente convenzione relativamente all'asse 1.1 - Edilizia Residenziale Pubblica, sono le seguenti:

- a) realizzazione o acquisto e gestione diretta da parte di Comune o ALER;
- b) concessione di realizzazione e gestione degli immobili oggetto dell'intervento a favore di un soggetto concessionario pubblico e/o privato individuato, quale partner dell'ATS, in qualità di gestore di servizi di ERP.

Articolo 4 - Copertura finanziaria del Contratto

1. Le risorse necessarie per l'attuazione delle azioni (opere e attività) previste dalla presente convenzione relative agli assi 1.1, 2 e 3 ammontano complessivamente a **Euro 12.238.472,95**

, di cui **Euro 5.675.355,94** a carico dei partner che compongono l'ATS.

2. Le risorse a carico di Regione Lombardia per cofinanziare la realizzazione delle azioni (opere e attività) previste dalla presente convenzione per gli assi 1.1, 2 e 3, ammontano complessivamente ad **Euro 6.563.117,01**, così ripartiti:

- Asse 1.1 - Edilizia residenziale pubblica: **Euro 6.231.237,12;**
- Asse 2 - Coesione sociale: **Euro 299.560,89;**
- Asse 3 - Sicurezza: **Euro 32.319,00.**

Le risorse da destinare alle azioni relative agli assi di intervento 1.2.1 (Sostenibilità energetica) e 1.2.2 (Illuminazione pubblica) sono quantificate nei singoli Protocolli tecnici da stipularsi tra l'ATS e la Direzione Generale regionale competente.

Gli importi di cui sopra a carico di Regione Lombardia trovano copertura a valere sui fondi di cui alla DGR n. VIII/9203 del 30 marzo 2009 di approvazione del Programma annuale del PRERP 2007-2009 e alla DGR di approvazione del presente schema di convenzione;

3. La ripartizione dei cofinanziamenti è illustrata nella tabella seguente:

Asse di riferimento	Azione (Opera/attività)	Cof. ATS (Euro)	Cofinanziamento regionale (Euro)		Costo totale (Euro)
			Spesa corrente	Conto capitale	
1.1	Id. 1 (stabile 9) Recupero a fini abitativi dei sottotetti e realizzazione nuovi ascensori. Via Catania, 40	434.218,72	-	194.497,92	628.716,64
1.1	Id. 6 (stabile 10) Recupero a fini abitativi dei sottotetti e realizzazione nuovi ascensori. Via Catania, 40	434.218,72	-	194.497,92	628.716,64
1.1	Id. 7 (stabile 11) Recupero a fini abitativi dei sottotetti e realizzazione nuovi ascensori. Via Catania, 40	705.140,34	-	389.001,60	1.094.141,94

1.1	Id. 8 (stabile 7) Recupero a fini abitativi dei sottotetti e realizzazione nuovi ascensori. Via Catania, 50	604.421,22	-	294.958,08	899.379,30
1.1	Id. 9 (stabile 12) Recupero a fini abitativi dei sottotetti e realizzazione nuovi ascensori. Via Catania, 50	604.409,70	-	294.969,60	899.379,30
1.1	Id. 10 (stabile 1) Recupero a fini abitativi dei sottotetti e realizzazione nuovi ascensori. Via Catania, 90	705.151,89	-	388.990,08	1.094.141,97
1.1	Id. 11 (stabile 2) Recupero a fini abitativi dei sottotetti e realizzazione nuovi ascensori. Via Catania, 90	434.218,72	-	194.497,92	628.716,64
1.1	Id. 12 (stabile 6) Sostituzione edilizia immobile ERP. Via Catania 126	1.069.956,00	-	4.279.824,00	5.349.780,00
1.1	TOTALE	4.991.735,31	-	6.231.237,12	11.222.972,43
2	Id. 13 Sostegno giovanile contro l'abbandono scolastico - Quartiere educativo	447.993,00	12.000,00	-	459.993,00
2	Id. 16 Servizio di ascolto e tutoring adolescenziiale - Progetto Think Point	46.861,40	82.387,14	-	129.248,54

2	Id. 17 Servizio di ascolto e sostegno per la fascia adulta - Progetto Nearby	40.262,35	95.421,75	-	135.684,10
2	Id. 18 Laboratori di attività a favore della popolazione minorile e giovanile - Progetto Express Yourself	22.597,88	-	-	22.597,88
2	Id. 19 Laboratori dell'identità e del verde autogestito	27.438,00	109.752,00	-	137.190,00
2	TOTALE	585.152,63	299.560,89	-	884.713,52
3	Id. 23 Apertura dello "Sportello per la mediazione dei conflitti" e del laboratorio di Quartiere. Contratto di Città - Costruire Sicurezza	80.000,00	-	-	80.000,00
3	Id. 22 Adeguamento illuminazione pubblica e formazione sistema di videosorveglianza	18.468,00		32.319,00	50.787,00
3	TOTALE	98.468,00		32.319,00	130.787,00
Totale Generale		5.675.355,94	6.563.117,01		12.238.472,95

4. Il cofinanziamento regionale per l'asse 1.1, relativo alle opere di ERP viene calcolato applicando al costo effettivo dell'opera (risultante dai documenti contabili e dal collaudo tecnico amministrativo) la percentuale prevista del 30% per le unità immobiliari da destinare a locazione temporanea, del 40% per le unità immobiliari da destinare a canone moderato, dell'80% per le unità immobiliari da destinare a canone sociale.

In ogni caso il cofinanziamento regionale non può essere superiore al costo convenzionale di intervento (calcolato secondo le modalità previste dalle "Linee guida per la redazione della proposta di contratto di quartiere" allegate all'Invito a presentare proposte di cui al decreto dirigenziale n. 4448, del 5 maggio 2005 modificato dai decreti n. 5127 del 20 maggio 2008 e n. 7548 del 10 luglio 2008) moltiplicato per le percentuali di cui sopra.

Verranno in ogni caso cofinanziati esclusivamente i costi sostenuti e rendicontati secondo le modalità di cui all'art.6.

Non sono ammessi importi di cofinanziamento regionale in aumento rispetto agli importi complessivi indicati in tabella; eventuali incrementi dei costi di realizzazione delle opere edilizie che dovessero emergere in seguito restano a carico dell'ATS.

Articolo 5 - Attuazione e monitoraggio del Contratto

1. L'ATS si obbliga ad attivare almeno *un'azione* connessa all'attuazione del Contratto *entro tre mesi* dalla stipula della presente convenzione, ad iniziare i lavori di tutte le opere edilizie previste *entro e non oltre il quinto anno* dalla stipula della presente convenzione e ad ultimare tutte le opere edilizie *entro e non oltre il settimo anno* dalla stipula della presente convenzione.
2. Il Direttore del Contratto di cui all'Art. 10 trasmette senza ritardo a Regione Lombardia dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'effettiva attivazione della prima azione attuativa del Contratto di Quartiere.
3. Nel caso di azioni che prevedono la realizzazione di opere edilizie (ERP e/o non ERP), l'ATS proponente deve redigere ed approvare i *progetti definitivi ed esecutivi* delle opere ammesse a cofinanziamento secondo il cronoprogramma predisposto con l'applicativo informatico di cui all'art 3.

A seguito dell'avvenuta redazione e approvazione del *progetto definitivo ed esecutivo* delle opere edilizie, entro trenta giorni dalla fine del mese indicato nel cronoprogramma, il Direttore del Contratto trasmette a Regione Lombardia in un'unica soluzione, i seguenti documenti:

- a) provvedimento di approvazione dei progetti delle opere edilizie;
 - b) copia dei progetti approvati completi di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente (per i *definitivi* copia cartacea solo delle tavole architettoniche e copia su supporto informatico della restante documentazione di progetto, per gli *esecutivi* solo copia su supporto informatico).
4. A seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori e della successiva consegna degli stessi, il Direttore del Contratto trasmette a Regione Lombardia copia del verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell'art. 129 del DPR 554/1999 e comunica la data effettiva di inizio lavori.
 5. La trasmissione documentale di cui ai commi 2, 3 e 4 deve essere integrata con l'aggiornamento o la conferma della *scheda identificativa del Contratto*, prodotta attraverso l'applicativo informatico di cui all'art 3 e con l'inserimento del CUP (Codice Unico di Progetto). Per quanto riguarda le azioni rientranti nell'asse 1.1, il CUP deve essere inserito nell'applicativo non oltre l'inizio effettivo dei lavori e comunque prima della richiesta di erogazione della prima rata di cofinanziamento.
 6. L'ATS proponente dovrà attestare che, per ogni alloggio, la superficie commerciale per la quale si richiede il cofinanziamento, non superi quella massima riconoscibile pari a 120 mq, come stabilito nelle Linee guida - Allegato C all'Invito approvato con decreto dirigenziale n. 4448, del 5 maggio 2005 modificato dai decreti n. 5127 del 20 maggio 2008 e n. 7548 del 10 luglio 2008, e che la superficie utile sia corrispondente ai valori minimi di riferimento ai fini dell'assegnazione degli alloggi ERP come da Regolamento regionale n. 1 del 10/02/2004, art. 13. Il venir meno di tali condizioni determina automaticamente la riduzione del cofinanziamento in quanto non possono essere cofinanziati gli alloggi non conformi.
 7. Nel caso in cui, nel corso dell'attuazione del Contratto, si verifichi l'esigenza di modificare e/o sostituire le azioni previste, il Direttore del Contratto dovrà sottoporre a Regione Lombardia proposta dettagliatamente motivata che consenta comunque il raggiungimento delle finalità perseguite dal Contratto stesso. Lo stesso procedimento verrà seguito qualora un'azione non sia più perseguibile.

La decisione in merito è adottata dal dirigente della DG competente per asse, sentito il Comitato di Coordinamento, in coerenza con le finalità del Contratto e nel limite delle risorse di cui all'art. 4.

Limitatamente agli importi di cofinanziamento regionale sull'Asse 2, assegnati e non spesi entro le prime tre annualità, gli stessi potranno essere spesi previa autorizzazione della Direzione Generale competente entro e non oltre i termini di conclusione del contratto.

8. Il monitoraggio dell'attuazione del Contratto, fatta eccezione per l'azione da attivare entro il primo trimestre, è attuato con cadenza semestrale, alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno. A tal fine entro 30 giorni da tali scadenze, il Direttore del Contratto trasmette a Regione Lombardia una *relazione semestrale* sull'avanzamento complessivo di tutte le azioni previste dal Contratto per tutti gli assi di intervento e una *scheda di rendicontazione*, che riporti per le azioni cofinanziate la spesa effettivamente sostenuta, sulla base dei certificati di pagamento liquidati e dei pagamenti effettuati, relativi ai periodi 1 gennaio – 30 giugno ovvero 1 luglio – 31 dicembre, sia per lavori, servizi o forniture sia per oneri accessori con riferimento a ciascuna azione (rappresenta il valore del lavoro realizzato, espresso in termini di budget).

Le voci di spesa ammesse alla rendicontazione sono quelle riportate nei quadri economici e nei riepiloghi delle risorse per l'attuazione di ogni singola opera/attività, prodotti con l'applicativo informatico di cui all'art. 3 in seguito alla consegna dei progetti definitivi. Non sono rendicontabili le prestazioni svolte dagli uffici tecnici dell'ente richiedente relative alla progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza e al collaudo, nonché agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento, se non per quanto attiene agli incentivi previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006.

I documenti comprovanti la spesa devono essere conservati a disposizione della Regione per le verifiche e i controlli del caso, pena la revoca del cofinanziamento.

9. Qualora nel semestre oggetto di monitoraggio si sia concluso il collaudo di un'opera, ovvero si sia conclusa un'attività, l'aggiornamento della *scheda di rendicontazione* deve contenere i dati corrispondenti alle risultanze del collaudo, per la definitiva determinazione sia della consistenza, sia dei costi effettivi di realizzazione delle opere/attività; in tal caso alla *scheda di rendicontazione* deve essere allegato il certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere, ovvero per le attività devono essere allegati i documenti che attestano la conclusione dell'attività stessa (atti amministrativi di impegno e di liquidazione).
10. L'importo effettivo del cofinanziamento relativo all'opera collaudata e/o all'attività conclusa è determinato in seguito alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma.
11. A conclusione di tutte le azioni costituenti il Contratto, il Direttore del Contratto presenta una *relazione finale* in merito all'avvenuto raggiungimento dei risultati previsti.

Articolo 6 - Erogazione dei cofinanziamenti

1. Entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte del Direttore del Contratto della data effettiva di inizio lavori di un'opera e/o dalla trasmissione della dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'effettiva attivazione di una attività, Regione Lombardia eroga la prima rata di anticipazione pari al 5% del cofinanziamento destinato all'azione per cui è stata consegnata la documentazione; tale anticipazione sarà recuperata con le successive erogazioni semestrali.
2. Regione Lombardia effettua le successive erogazioni con cadenza semestrale, sulla base di due voci, costituite rispettivamente dalla rendicontazione fornita semestralmente dall'ATS e dall'andamento previsionale della spesa.

Per quanto attiene la prima voce, si rimanda a quanto riportato all'art. 5.8.

3. Per quanto attiene la seconda voce, la rata di cofinanziamento da erogare viene calcolata sulla base dell'importo risultante dall'andamento previsionale della spesa relativo al semestre successivo alla data di monitoraggio. Tale importo, qualora l'avanzamento dell'opera/attività rendicontato sia inferiore a quello programmato in termini di budget per il semestre concluso, viene erogato sulla base di tale rapporto proporzionale.

L'andamento previsionale della spesa deve essere riformulato dal Direttore del Contratto, che deve altresì provvedere ad aggiornare la *Scheda identificativa del contratto* all'interno dell'applicativo informatico, qualora il ritardo nell'avanzamento delle attività/lavori, rispetto a quanto programmato in termini di costo, sia uguale o superiore al 10% del costo totale della singola azione indicato all'interno del quadro economico.

Qualora si renda necessario modificare il termine di ultimazione dei lavori risultante dai cronoprogrammi inseriti nella *Scheda identificativa del contratto*, si applica quanto previsto dall'art. 12.2.

Prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione non può essere erogato più dell' 90% del cofinanziamento ammesso.

Anche per le azioni relative agli assi 2 e 3, le rate di cofinanziamento intermedie sono erogate fino al raggiungimento di un importo pari al 90% dell'importo di cofinanziamento ammesso.

Per gli assi 1.2.1, 1.2.2, 4.1 e 4.2 si rimanda ai Protocolli tecnici da stipularsi tra l'ATS e le Direzioni Generali competenti per materia.

4. Per le opere di ERP la rata di cofinanziamento a saldo, corrispondente al rimanente 10% del cofinanziamento totale è erogata in due rate, a seguito dei seguenti adempimenti:
- 5% ad avvenuta consegna del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - 5% in seguito all'assegnazione di almeno il 50% degli alloggi realizzati.

La rata di cofinanziamento a saldo per tutte le altre azioni previste dal Contratto è erogata a seguito della trasmissione della documentazione di cui al precedente art. 5, comma 9 attestante l'avvenuta conclusione dell'opera e/o dell'attività.

5. Il verificarsi di ritardi e inadempienze determina la riduzione del cofinanziamento, secondo quanto specificato all'art. 12.
6. I cofinanziamenti regionali relativi agli assi di intervento 1.1 ERP, 2 Coesione sociale e 3 Sicurezza sono erogati al Comune capofila dell'ATS. Possono essere direttamente erogati all'ALER, qualora vi siano opere da questi realizzate. Nel caso in cui il partner attuatore delle opere di ERP sia diverso da Comune o ALER, il trasferimento dei fondi dalla Regione è subordinato alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art.7, il cui importo va progressivamente aumentato in relazione all'avanzamento dei lavori. E' compito del Comune acquisire quanto previsto dalla vigente normativa antimafia ed effettuare ogni altra verifica comunque denominata richiesta dalla normativa vigente prima di procedere all'erogazione dei fondi.
7. Nel caso in cui tra le azioni previste dal Contratto vi siano opere di ERP da destinare a canone moderato e/o a locazione temporanea, condizione per l'erogazione del cofinanziamento è la sottoscrizione di apposita convenzione tra Regione Lombardia, Comune interessato e soggetto attuatore e/o gestore degli immobili adibiti ad ERP.
8. L'erogazione delle rate di cofinanziamento avviene nei 60 giorni successivi agli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 8.

Articolo 7 - Polizza fideiussoria

Per le sole opere attivate sull'asse 1.1 Edilizia Residenziale Pubblica, nel caso in cui il partner attuatore delle opere di ERP sia diverso da Comune o ALER, deve essere costituita una

garanzia fideiussoria pari all'importo della prima rata di cofinanziamento erogato, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tale garanzia deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) individuazione del beneficiario nella Regione Lombardia;
- b) periodo di validità pari alla durata dei lavori, incrementata di almeno trecentosessantacinque giorni;
- c) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del soggetto attuatore, quale debitore principale, di cui all'art. 1944 del c.c.;
- d) attivazione a prima richiesta da parte della Regione Lombardia, formulata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
- e) impegno a versare le somme richieste, fino alla concorrenza massima dell'importo oggetto di garanzia, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, di cui alla precedente lettera d);
- f) la garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia incamerata parzialmente;
- g) obbligo del rinnovo automatico, per almeno centottanta giorni, qualora prima di ogni scadenza Regione Lombardia non abbia provveduto al suo svincolo;

Il valore di tale polizza dovrà essere incrementato in relazione alle successive erogazioni del cofinanziamento e fino a coprire il 90% dell'importo dello stesso. La polizza sarà svincolata in concomitanza con l'erogazione della rata conseguente alla consegna del certificato di collaudo.

La polizza fideiussoria potrà essere escussa in uno dei seguenti casi:

- 1) avvenuto accertamento di difformità dell'opera e/o mancato raggiungimento delle finalità per cui è stato concesso il cofinanziamento;
- 2) revoca o decadenza dal cofinanziamento regionale;
- 3) in caso di inadempienze del soggetto ammesso al finanziamento per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, di leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere;
- 4) per il rimborso delle maggiori somme erogate in confronto ai risultati della liquidazione finale o per le spese da eseguirsi d'ufficio, nonché per eventuali ulteriori danni.

E' data facoltà al soggetto attuatore di rinunciare, in qualsiasi momento, al cofinanziamento già erogato; in tal caso la polizza fideiussoria sarà svincolata non appena intervenuto l'accredito presso le casse regionali delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione della prima rata di cofinanziamento e fino alla data di comunicazione a Regione Lombardia della rinuncia debitamente motivata.

Articolo 8 - Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è composto dai rappresentanti delle Direzioni Generali competenti per le azioni ricomprese negli assi regolati nel presente atto e svolge le seguenti funzioni:
 - valuta l'andamento del contratto di quartiere e i risultati via via raggiunti;
 - si esprime in merito alla risoluzione delle problematiche emergenti che necessitano di una revisione degli strumenti attuativi sottoscritti;
 - si esprime circa l'accettazione di eventuali modifiche delle azioni previste dal Contratto (art. 5, comma 7);
 - si esprime, sentito il Direttore del Contratto, sulla revoca del cofinanziamento regionale nel caso di gravi ritardi o inadempienze
 - si pronuncia ed elabora proposte in caso di controversia.
2. Il Comitato può essere integrato da Regione Lombardia in qualunque momento qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Articolo 9 - Impegni di Regione Lombardia

1. Regione Lombardia, mediante i dirigenti competenti per ogni asse di intervento, si impegna a:

- a) promuovere, di concerto con il Direttore del Contratto, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori della convenzione e dai soggetti attuatori;
- b) assicurare l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 6, ai fini dell'erogazione dei cofinanziamenti;
- c) adottare le procedure di cui agli artt. 11 e 12 in caso di decadenza, ritardo o inadempimenti.

Articolo 10 - Direttore del Contratto

1. Ai fini del coordinamento, della realizzazione e del monitoraggio di tutte le azioni previste dal Contratto, l'ATS individua il proprio *Direttore del Contratto*, avente i compiti a lui assegnati dall'art. 6 del Regolamento di mandato di ATS allegato alla convenzione. In particolare, il Direttore del Contratto deve:
 - a) organizzare, coordinare e controllare la definizione e lo svolgimento del processo di pianificazione operativa e di attuazione di tutte le azioni previste dal Contratto di quartiere, assicurandone la completa realizzazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e delle risorse finanziarie previste, anche mediante l'adozione di un modello metodologico di pianificazione e di controllo riconducibile al *project management*;
 - b) garantire la piena congruenza di ciascuna azione con gli obiettivi del Contratto di quartiere;
 - c) gestire la *governance* del partenariato, in relazione ai responsabili dei vari assi di intervento e presiedere gli organismi di coordinamento cui partecipano tutti i referenti degli assi attivati, avvalendosi della Struttura tecnica permanente di cui al successivo comma;
 - d) monitorare costantemente l'attuazione di ciascuna azione compresa nel Contratto di quartiere, ponendo in essere tutte le iniziative opportune e necessarie al fine di garantirne la completa attuazione entro i tempi previsti;
 - e) monitorare costantemente il rispetto degli impegni assunti da parte dei partner, ponendo in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantirne il pieno adempimento;
 - f) segnalare tempestivamente al Comitato di Coordinamento di cui all'art. 8 eventuali ostacoli tecnico amministrativi che ritardino o impediscano l'attuazione del contratto.
 - g) assicurare la conservazione dei documenti comprovanti le spese cofinanziate dalla Regione.

Il Direttore del Contratto deve inoltre garantire nei confronti di Regione Lombardia il flusso informativo relativo all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico di tutte le azioni previste, mediante la trasmissione dei seguenti documenti (vedi art. 5 commi 8 e 9):

- *relazione semestrale* di monitoraggio, concernente lo stato di avanzamento complessivo di tutte le azioni previste dal Contratto per tutti gli assi di intervento e la valutazione di andamento periodico riferita ai fattori ostativi e/o facilitanti presenti e futuri;
- *scheda di rendicontazione* relativa alle spese effettivamente sostenute.

2. Struttura tecnica permanente

Il Direttore del Contratto si avvale della *Struttura tecnica permanente* di governo del partenariato, composta dal Direttore stesso e dai soggetti individuati quali responsabili di ciascun asse di intervento, che costituisce organo di coordinamento e gestione, avente la composizione di cui all'art. 5 del Regolamento di mandato di ATS allegato alla presente convenzione.

Tale Struttura deve assicurare la gestione efficiente e il coordinamento di tutte le azioni costituenti il Contratto.

Articolo 11 - Decadenza

1. Per "intervento", ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla

contabilità della Regione), si intende il Contratto di Quartiere nel suo complesso come regolato nel presente atto e pertanto con riferimento esclusivamente ai cofinanziamenti attivati relativamente agli assi 1.1, 2 e 3. A pena di decadenza del cofinanziamento complessivo indicato all'art. 4.2, l'ATS è tenuta a:

- attivare almeno *un'azione* connessa all'attuazione del Contratto *entro tre mesi* dalla stipula della presente convenzione;
- ad iniziare i lavori di tutte le opere edilizie cofinanziate *entro e non oltre il quinto anno* dalla stipula della presente convenzione;
- ad ultimare tutte le opere edilizie cofinanziate *entro e non oltre il settimo anno* dalla stipula della presente convenzione.

Può essere disposta proroga, su richiesta avanzata esclusivamente dal Comune capofila dell'ATS entro i termini di cui al comma precedente, per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giorni, solo per motivi non dipendenti dalla volontà dell'ATS. Eventuali ulteriori proroghe possono essere adottate solo previo conforme parere del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 5 del 27 febbraio 2007.

2. In caso di decadenza, la pronuncia di decadenza è comunicata al Comune capofila dell'ATS e, fatta salva ogni altra responsabilità, comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate corrispondenti alle attività non ancora attuate e alle opere o parti di opere non ancora realizzate. Gli atti relativi alla proroga, alla pronuncia di decadenza, al recupero delle somme e al conseguente accertamento delle economie di spesa sono adottati dai dirigenti competenti per ogni asse di intervento. Alle somme restituite è applicato il tasso di interesse legale calcolato sugli importi non utilizzati a partire dalla data dell'erogazione.

Articolo 12 - Ritardi, penali, inadempimenti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente, il cofinanziamento della singola azione (attività/opera) viene ridotto dell'1,00% per ogni mese di ritardo rispetto al termine finale previsto dal cronoprogramma, fino a un massimo del 10%.

Per ogni mese di ritardo rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma per l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi delle opere edilizie, documentata da opportuno provvedimento, il cofinanziamento della singola opera viene ridotto dello 0,3 %, fino a un massimo del 3%.

Quando nei casi previsti dai commi precedenti si verificano ulteriori ritardi e comunque ogni qualvolta siano riscontrati ritardi o inadempimenti tali da poter pregiudicare l'efficacia della singola azione, il dirigente della DG competente per asse avvia il procedimento per disporre la revoca dell'intero cofinanziamento relativo all'azione (opera o attività). La revoca può essere disposta solo dopo aver sentito il Direttore del Contratto e dietro parere del Comitato di Coordinamento.

2. Previo parere del Comitato di coordinamento, si può procedere alla riprogrammazione dei tempi previsti dai cronoprogrammi inseriti nella *scheda identificativa del contratto*, prodotta attraverso l'applicativo informatico, nei seguenti casi:
 - a) Risoluzione del contratto di appalto in danno dell'impresa appaltatrice (Artt. 135 - 137. D.Lgs. 163/2006);
 - b) Fallimento o messa in liquidazione dell'impresa appaltatrice;
 - c) Sospensioni o proroghe legittimamente disposte, verificate dal Direttore del Contratto
 - d) Cause di forza maggiore, verificate dal Direttore del Contratto
 - e) modifiche normative, che comportino la revisione del progetto, per non più di sei mesi.
3. Qualora per gravi ritardi o inadempimenti da parte dell'ATS, relativi anche a interventi non cofinanziati ma che compromettano la finalità del Contratto di quartiere, venga disposta la revoca del cofinanziamento, ciò non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie per i danni arrecati, nei confronti del soggetto cui sia imputabile

l'inadempimento. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi ed il risarcimento dei danni subiti. Nel caso in cui l'inadempienza di uno o più partner attuatori comprometta in tutto o in parte l'attuazione del Contratto, sono a carico dell'ATS inadempiente le spese sostenute per studi, progetti e attività inerenti le azioni previste dal Contratto medesimo.

Articolo 13 - Controversie

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del Contratto è sottoposta al Comitato di Coordinamento integrato con un rappresentante del Comune capofila dell'ATS che elabora proposte finalizzate al raggiungimento di un accordo bonario tra le parti.
2. Per le controversie che non hanno trovato soluzione attraverso il procedimento di conciliazione, il Foro competente è quello di Milano.

Articolo 14 - Rimodulazione del Contratto

1. Il Contratto può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti, mediante sottoscrizione di atto aggiuntivo, nel limite delle risorse di cui all'art. 4.
2. Nel caso di modifica che costituisca integrazione o rimodulazione della singola opera o attività compresa nel Contratto, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l'allocazione complessiva delle risorse, la stessa è autorizzata dal dirigente della DG competente per l'asse, sentito il Comitato di Coordinamento.

Art. 15 – Assicurazioni sociali e rapporti di lavoro

1. L'ATS si impegna alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali derivanti da leggi, dai contratti collettivi di lavoro in vigore, nonché alla copertura assicurativa del personale incaricato della realizzazione delle diverse azioni previste dalla presente convenzione.
2. Le parti assicurano che i luoghi di lavoro nei quali si svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione rispondono a tutti i requisiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Il personale di ciascuna delle parti che si rechi presso i luoghi dell'altra in ragione della convenzione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari ed alle norme di sicurezza in vigore.
3. E' a carico dell'ATS l'ottenimento di autorizzazioni o permessi che dovessero rendersi necessari per l'attuazione delle azioni previste dalla presente convenzione.

Art. 16 – Riservatezza e proprietà dei dati

1. Le parti, e per esse i relativi dipendenti o collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.
2. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003).
3. Qualora, in ragione dell'attività richiesta dalla presente convenzione, dovesse derivare un nuovo trattamento di dati personali, le parti convengono che il titolare del trattamento è l'ATS.
4. I risultati delle attività condotte nell'ambito della presente convenzione rimarranno di proprietà e nella esclusiva disponibilità di Regione Lombardia. Con un successivo protocollo, le parti potranno concordare ulteriori e diverse modalità di utilizzazione e di pubblicizzazione

dei risultati delle attività svolte, sulla base di indirizzi forniti dal Comitato di coordinamento, nell'ambito di iniziative informative e formative.

Articolo 17 - Disposizioni generali e finali

1. La convenzione è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Eventuali modifiche della composizione soggettiva dell'ATS sono normate dall'art. 7 del Regolamento di mandato di ATS allegato alla presente convenzione.
3. La convenzione è vigente fino al completamento delle azioni in esso contenute.
4. Per il monitoraggio di eventuali sovracompensazioni derivanti dal cofinanziamento previsto dalla presente convenzione per interventi sul patrimonio immobiliare adibito ad ERP, destinato a canone moderato e/o a locazione temporanea, si rimanda ad apposite convenzioni da stipularsi tra Regione Lombardia, Comune interessato e soggetto attuatore e/o gestore.
5. Per ogni ulteriore aspetto non disciplinato dalla presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile.

Milano,_____.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per **REGIONE LOMBARDIA:**

Il Dirigente Struttura Attuazione Programmi, U.O. Politiche e interventi per la casa, D.G. Casa e Opere pubbliche (direzione capofila)

PAOLO ANDREA BONESCHI

Per il **COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI:**

in qualità di Capofila di Associazione Temporanea di Scopo costituita con atto Registro privati N. 5773 del 25.09.2009

Il Direttore del Settore Urbanistica

GIANMAURO NOVARESI
